

Servizio accoglienza richiedenti protezione internazionale

F.A.Q. AGGIORNATE AL 27.08.2018

Domanda

Si chiedono delucidazioni circa quanto espresso dal documento ALLEGATO 1 DISCIPLINARE ACCORDO QUADRO del bando di cui in oggetto.

A pagina 11 del suddetto documento, all'ultimo capoverso del punto d) c'è scritto "Il presente punto C) non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese".

Trattasi di errore e ci si riferisce al punto d)? Ooppure è un riferimento a qualcos'altro?

Le piccole imprese, possono considerarsi esenti dal dover presentare la dichiarazione del fideiussore?

Risposta

Trattasi di errore di digitazione, ci si riferisce al punto d).

Le microimprese, piccole e medie imprese e i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese sono esenti dal dover presentare la dichiarazione del fideiussore.

Domanda

In riferimento alla procedura in oggetto pongo la seguente domanda:

la lettera c) a pag. 10 del disciplinare prevede che la garanzia provvisoria da produrre per la partecipazione alla procedura di gara, sia pari all'1% da calcolare sul n° dei posti messi a disposizione.

Volevo chiedere conferma che il 2% *previsto solitamente* sia effettivamente ridotto all'1% (come comunque previsto dal c. 1 dell'art. 93 qualora la stazione appaltante lo motivi).

Risposta

Si conferma che la garanzia provvisoria da costituire ai fini della partecipazione alla procedura è fissata in misura pari all'1%, arrotondato per difetto, dell'importo complessivo del servizio calcolato secondo la formula specificata nella pagina 10 - lettera c) del Disciplinare di gara.

La motivazione della riduzione della misura della cauzione (rispetto a quella prevista dall'art. 93, c.1, primo periodo, del Codice dei contratti) è contenuta nella determinazione dirigenziale di approvazione degli atti di gara ("caratteristiche dell'affidamento in parola che prevede l'individuazione di più operatori economici da ammettere all'Accordo Quadro e conseguente basso grado di rischio ad esso collegato").

Tutto ciò in conformità con quanto previsto dall'art. 93, c.1, secondo periodo del Codice dei contratti pubblici.

Ovviamente l'importo della garanzia provvisoria nella misura stabilita nel Disciplinare di gara è suscettibile della riduzione del 50% qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

Domanda

1) La Stazione Appaltante richiede di allegare all'offerta tecnica "planimetria quotata e datata" delle strutture e/o unità immobiliari adibite all'accoglienza. Si chiede cortesemente di specificare se:

- per "planimetria quotata" si intenda una planimetria indicante le dimensioni calpestabili dei vani;
- la data debba essere apposta da un professionista.

2) Relativamente al Parametro 2, sub parametro C della relazione tecnica, laddove si fa riferimento al "Regolamento interno adottato per la gestione del servizio di accoglienza", si chiede cortesemente di specificare quale debba essere la natura di tale Regolamento.

3) Relativamente al Parametro 2, sub parametro C della relazione tecnica, laddove si fa riferimento alla "Carta dei Servizi", si chiede cortesemente di specificare se l'adozione di suddetta carta sia considerato dalla Stazione Appaltante requisito premiante ai fini della valutazione dell'offerta.

Risposta

1. Per "planimetria " si intende la rappresentazione in piano della struttura e/o dell'unità immobiliare (equivale al concetto di pianta nel disegno tecnico); tecnicamente la planimetria è "quotata" se su di essa sono riportate le dimensioni dell'oggetto rappresentato ricavate attraverso la quotatura e cioè attraverso la misurazione delle dimensioni (lineari ed angolari) dell'oggetto rappresentato e l'indicazione esplicita sul disegno di dette dimensioni nel rispetto della scala utilizzata. La planimetria deve essere datata per poter risalire all'epoca esatta in cui è stata eseguita. Nell'art. 9 dell'Avviso è altresì precisato che la planimetria deve recare l'indicazione della superficie e dell'uso di ogni vano.

2. Per "regolamento interno" non deve intendersi lo strumento volto alla disciplina dell'organizzazione interna del soggetto concorrente, bensì lo strumento adottato dal soggetto concorrente per disciplinare la gestione del servizio di accoglienza e dei rapporti con gli attori coinvolti in esso, a cominciare dai fruitori (i richiedenti protezione internazionale).

3. Poiché la Carta dei Servizi può contenere parecchi elementi informativi utili in ordine ai criteri e alle modalità di organizzazione e gestione del servizio (sub-parametro C), la stessa (sempre che sia effettivamente adottata, il che risulterà attraverso l'indicazione degli estremi identificativi dell'atto relativo alla sua approvazione) sarà oggetto di valutazione unitamente a tutto il resto della documentazione richiesta ai fini dell'assegnazione del punteggio previsto per il sub.parametro C (valutazione operata con i criteri indicati per detto sub-parametro, nella colonna centrale della tabella riguardante il parametro 2).

Domanda

Con la presente a comunicare che, in fase di predisposizione documentale relativa agli alloggi dedicati all'accoglienza dei richiedenti asilo, abbiamo attivato, per alcune residenze, un nostro Professionista per inoltrare agli Uffici Comunali di Udine le asseverazioni e le relative richieste di rilascio delle certificazioni di idoneità alloggiativa e di abitabilità/agibilità, necessarie a soddisfare quanto previsto dal bando di gara.

Verosimilmente gli Uffici Comunali non saranno in grado di dare queste risposte entro i limiti di tempo della presentazione dell'offerta (03/09/2018).

Alla luce di ciò, partendo dal presupposto che tutti gli edifici interessati alla richiesta di implementazione documentale di cui sopra, sono tuttora utilizzati per progetti AURA, chiediamo se, in attesa di ricevere gli attestati del Comune di Udine, possa essere presentata una dichiarazione del comodatario/locatario dell'immobile, sottoscritta anche dal Professionista asseverante, che attesta lo stato di attesa delle certificazioni.

Risposta

In relazione al quesito posto si comunica che per quanto riguarda la documentazione relativa all'abitabilità e all'idoneità alloggiativa degli alloggi di civile abitazione da mettere a disposizione del servizio AURA, qualora questa sia già in possesso dell'amministrazione comunale, in allegato alla documentazione di gara è sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante, nella quale venga dichiarato che le certificazioni di abitabilità e le attestazioni di idoneità alloggiativa sono già in possesso dell'amministrazione comunale in quanto gli alloggi che verranno messi a disposizione per il servizio AURA sono gli stessi alloggi già in uso per il medesimo servizio.

Domanda

Si chiede conferma che: gli "oneri della sicurezza per rischi da interferenza" ammontino a € 00,00 , così come indicato al punto II° - 1.5 del Bando di gara, nonostante la tabella "componenti di costo" riportata all'Al. .A dello "Schema di offerta economica" ne riporti la voce.

Risposta

Si conferma che i costi relativi ai rischi per la sicurezza derivanti da interferenza sono pari a € 0.00.

I costi da riportare nell'offerta economica riguardano i rischi per la sicurezza relativi al servizio svolto per l'attività oggetto dell'appalto.